



Originale della sentenza € 144,00  
**Totale spese € 144,00**  
Il Direttore della Segreteria  
F.to Dott.ssa Rita Casamichele

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Guido Carlino Presidente

Dott. Giuseppa Cernigliaro Consigliere – relatore

Dott. Francesco Cancilla Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 168/2020**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **65994** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale

nei confronti di:

- **POGLIESE Salvatore Domenico Antonio**, nato a Catania il 3.3.1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Giuffrè (pec: fgiuffre@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania nella Via Francesco Crispi n. 225;

- **VENTURINO Antonio**, nato a Piazza Armerina (EN) il 25.2.1965 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Menallo (pec: [avv.francescomenallo@legpec.it](mailto:avv.francescomenallo@legpec.it)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo nella via Versilia n. 1;

**Esaminati** gli atti e documenti di causa;

**Uditi**, nella pubblica udienza del 10 luglio 2019, il relatore, dott.ssa Giuseppa Cernigliaro, il pubblico ministero, dott.ssa Licia Centro, e gli avvocati Francesco Menallo, per il convenuto Venturino, e Felice

Giuffrè per il convenuto Pogliese.

**Ritenuto in**

**FATTO**

La Procura regionale, con atto depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 17 ottobre 2018 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i Signori Pogliese Salvatore Domenico Antonio e Venturino Antonio, nella qualità di componenti del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana addebitando loro un danno erariale procurato alla predetta Assemblea in dipendenza del conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni, asseritamente privi di effettiva utilità e non inerenti la funzione dagli stessi svolta, riferiti al periodo 2013/2017.

L'organo requirente riferiva che, nell'ambito di un diverso giudizio a carico di due deputati questori dell'Assemblea regionale siciliana, aveva appreso dell'esistenza di svariati incarichi di consulenza attribuiti a soggetti esterni da parte di alcuni deputati appartenenti al Consiglio di Presidenza dell'ARS. Dall'attività di indagine svolta e dalla corposa documentazione acquisita sono emersi dei profili di addebito anche a carico degli odierni convenuti, ascrivibili all'illecito conferimento, perché generico e non motivato, di diverse consulenze a soggetti estranei all'ARS.

La Procura attrice esponeva che dalla documentazione acquisita al fascicolo di indagine era stato possibile ricostruire la procedura seguita per il conferimento dei predetti incarichi e le relative

disposizioni regolamentari interne.

Con specifico riguardo all'iter procedurale, l'organo inquirente ne riepilogava gli snodi essenziali consistenti in:

1) una nota, a firma del Presidente, rivolta al Segretario generale dell'ARS avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuto conferimento ad un determinato soggetto di un generico incarico di consulenza per un breve periodo. Nella nota sono richiamate le disposizioni regolamentari interne in materia di consulenze (Decreto del Presidente dell'Assemblea n. 114/2006) ed è indicato un corrispettivo ritenuto congruo dal conferente (oltre Iva ed oneri previdenziali a carico dell'ARS). Nel provvedimento si precisa, inoltre, che *"la suddetta consulenza sarà svolta in piena autonomia, senza vincoli d'orario, in assenza di coordinamento con la struttura organizzativa del committente e non utilizzando strumenti del Gabinetto"*;

2) il decreto presidenziale di autorizzazione alla spesa in cui vengono altresì richiamate le disposizioni regolamentari interne (DD. PP. AA. n. 81/2006, 114/2006 e 165/2011 vd. alleg. al prot. 8561 del 26/03/2018);

3) le dichiarazioni fiscali e previdenziali, nonché le note di addebito e le fatture rese al Segretario generale dell'ARS da parte dei soggetti di volta in volta incaricati della consulenza;

4) l'attestazione resa dal deputato committente circa l'avvenuto svolgimento della prestazione da parte del consulente. In tale dichiarazione risulta indicata solo la materia della consulenza (tra

quelle di carattere istituzionale, politico economico, tecnico scientifico

o su temi di attualità) e la congruità del compenso previsto;

5) il provvedimento di liquidazione del compenso, sulla base della menzionata attestazione resa dal conferente;

6) il conseguente mandato di pagamento.

Dall'esame, poi, dei singoli atti di conferimento, il pubblico ministero rilevava l'estrema genericità dell'incarico, sistematicamente individuato tra le materie di carattere "*istituzionale, politico-economico, tecnico-scientifico o su temi di attualità*" (così come fissato dalla normativa interna) senza l'indicazione specifica della prestazione in concreto richiesta e delle ragioni che la rendevano necessaria.

L'assoluta indeterminatezza degli incarichi in parola era ritenuta, ad avviso dell'organo inquirente, in contrasto con il fondamentale principio, sancito a livello costituzionale, di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), i cui corollari sono costituiti dai principi di economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, contemplati dall'art. 1 della legge 241 del 1990. L'attore pubblico ravvisava altresì il mancato rispetto della regolamentazione interna dell'ARS, costituita dall'art. 20 *bis* del Regolamento di amministrazione e contabilità, a sua volta, trasfuso nell'art. 45 del vigente Regolamento e da alcuni decreti del Presidente dell'Assemblea (DD.PP.AA. n. 81/2006, n. 114/2006 e n. 165/2011), che contemplano la facoltà per il Presidente, i Vicepresidenti ed i Deputati questori di avvalersi di consulenti

indicando nel provvedimento di nomina “...*la natura e l’oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione nonché il corrispettivo per la stessa*”.

Di contro, dall’esame degli atti acquisiti nel corso dell’indagine, emergeva la mancanza di un vero e proprio provvedimento di nomina del consulente, sostituito da una mera comunicazione dell’avvenuto conferimento dell’incarico fatta dal deputato committente al Segretario generale dell’Assemblea, senza altro riferimento all’oggetto specifico della consulenza nonché alla complessità e rilevanza della materia in relazione alla professionalità specifica del consulente.

Per tutte le superiori considerazioni, la spesa sostenuta dall’ARS, è stata ritenuta, ad avviso dell’organo requirente, inutile e integrante un’ipotesi di danno.

A conclusione dell’indagine, l’addebito nei confronti del Pogliese ascendeva ad euro 16.803,43, per tre incarichi complessivamente conferiti nel biennio 2013/2014, e quello nei confronti di Venturino ad euro 25.620,00, in dipendenza di tre consulenze attribuite ad un medesimo soggetto nel triennio 2015/2017; i rispettivi incarichi venivano riepilogati nell’invito a dedurre che era quindi notificato ai presunti responsabili. Costoro facevano pervenire articolate deduzioni scritte e venivano sentiti dal pubblico ministero.

Le deduzioni rese, sintetizzate nell’atto di citazione, tuttavia non venivano ritenute idonee a superare gli addebiti contestati e, pertanto, il requirente li citava entrambi in giudizio per il danno erariale

procurato alle casse dell'ARS in dipendenza delle citate consulenze imputando loro una condotta connotata da colpa grave, in ragione tanto della violazione delle norme interne in materia di incarichi a soggetti esterni quanto dei generali principi di buona amministrazione e di economicità.

Il convenuto Pogliese si costituiva con memoria depositata il 19 marzo 2019 evidenziando in primo luogo che, in considerazione del ruolo rivestito di Vicepresidente dell'Assemblea regionale nonché di componente del Consiglio di presidenza, aveva provveduto a conferire tre soli incarichi di consulenza il cui importo era, complessivamente, di gran lunga inferiore a quello teoricamente a sua disposizione.

Eccepiva poi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione delle guarentigie previste dall'articolo 122 della Costituzione e dagli articoli 4 e 6 dello Statuto della Regione siciliana, trattandosi di atti rientranti nell'autonomia organizzativa dell'ARS.

Al fine di ricostruire la cornice normativa di riferimento, illustrava le norme dello Statuto regionale e quelle interne dell'ARS e richiamava le numerose pronunce della Corte costituzionale in materia di insindacabilità dell'attività dei consiglieri regionali, se ed in quanto riconducibile al potere di autorganizzazione.

Nel merito, affermava l'infondatezza della pretesa erariale per insussistenza del danno e della colpa grave e ciò in considerazione della piena legittimità degli atti contestati, del tutto conformi alle disposizioni interne dell'ARS; proseguiva poi analizzando i singoli atti

di conferimento di cui evidenziava la connessione con le funzioni di natura politica di pertinenza dell'organo conferente, entro lo stretto perimetro della materia "istituzionale", e con modalità tali da garantire una continua assistenza al committente, intervenendo a semplice richiesta di costui.

Concludeva, quindi, con la richiesta di assoluzione nel merito, ferma restando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata. In subordine, chiedeva l'applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 26 marzo 2019, si costituiva il convenuto Venturino il quale prendeva posizione sulle accuse mossegli asserendo che le consulenze disposte nella qualità di Vicepresidente vicario dell'ARS rientravano nell'attività di autorganizzazione, per come configurata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 43/2019. Dichiarava, poi, di avere nominato, per tre annualità consecutive, un medesimo consulente dotato di elevato profilo professionale, trattandosi di un docente universitario nella materia del diritto costituzionale; al riguardo, precisava che il professionista incaricato aveva prestato la sua assistenza con cadenza bisettimanale; sul punto, si riportava alla documentazione già depositata presso la Procura regionale nel corso delle deduzioni e chiedeva l'ammissione di prove testimoniali.

Nell'escludere quindi la sussistenza del danno e degli elementi di natura soggettiva fondanti la responsabilità amministrativa, chiedeva il rigetto della pretesa di parte attrice.

Il 25 giugno 2019 la Procura regionale depositava copia del

regolamento di amministrazione e contabilità dell'ARS vigente *ratione temporis*.

All'udienza del 10 luglio 2019, il pubblico ministero preliminarmente confutava la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione richiamando la recente sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2019 ed affermando l'inesistenza di aree di insindacabilità nell'ipotesi di spendita di risorse pubbliche estranea all'attività politica del parlamentare. Sul merito, affermava la piena sussistenza dei requisiti fondanti la responsabilità per danno erariale in presenza di una condotta illecita posta in essere in violazione dei basilari principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa posti dall'art. 1 della legge n. 241/1990.

L'Avv. Menallo preliminarmente insisteva sulla necessità di procedere all'escussione dei testi indicati nella comparsa di costituzione per chiarire i contenuti dell'attività svolta dal consulente C.; ribadiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile in presenza delle guarentigie assicurate dall'art. 122 della Costituzione e dell'art. 6 dello Statuto regionale. In subordine, nel richiamare gli scritti difensivi, rilevava l'assenza dell'elemento psicologico chiedendo il rigetto della domanda della Procura attrice.

L'Avv. Giuffrè insisteva nelle eccezioni di carattere preliminare opponendosi all'interpretazione fornita dal requirente della sentenza n. 43 del 2019 della Corte costituzionale e precisando che gli incarichi contestati rientrano nella nozione degli atti di autorganizzazione. Nel sottolineare che il proprio assistito aveva agito nell'esercizio delle sue

prerogative di natura politico-istituzionale, nel rispetto della normativa interna dell'ARS, e che la nomina aveva riguardato tre avvocati esperti nella materia da trattare, sosteneva l'infondatezza della pretesa della Procura erariale e ne chiedeva la reiezione.

**Considerato in**

**DIRITTO**

**1.** L'oggetto del presente giudizio, per come delineato nell'atto di citazione, consiste nell'accertamento del danno erariale asseritamente procurato all'Assemblea regionale siciliana dai convenuti, componenti dell'Ufficio di presidenza dell'ARS nella qualità di Vicepresidenti dell'Assemblea, per l'illecito conferimento di plurimi incarichi di consulenza privi di reale giustificazione funzionale.

**2.1** In via del tutto preliminare, occorre esaminare l'eccezione relativa all'insussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti sulla vicenda in esame, stante l'immunità garantita dall'art. 122, IV comma, della Costituzione e dall'art. 6 dello Statuto della Regione siciliana con riguardo all'operato del Vicepresidente dell'Assemblea regionale.

**2.2.** I convenuti hanno difatti affermato di avere legittimamente conferito talune consulenze a soggetti esterni, nella qualità di Vicepresidenti dell'Assemblea regionale e membri dell'Ufficio di presidenza e in stretta aderenza alla disciplina regolamentare interna, costituita dai decreti del Presidente dell'Assemblea nn. 81/2006, 114/2006 e 165/2011, nonché nell'ambito di funzioni parlamentari coperte dalle guarentigie di cui all'art. 122, IV comma, della Costituzione e dagli artt. 4 e 6 dello Statuto regionale. Al riguardo,

afferstavano che tali attività, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura attrice, non rivestissero natura amministrativa ma che fossero da ricomprendersi all'interno della funzione di autorganizzazione, sottratta alla cognizione del giudice contabile.

**2.3.** Per la soluzione della questione proposta occorre, dunque, individuare, in via preliminare, le norme che vengono in rilievo nella fattispecie in esame.

In primo luogo, va rilevato che il terzo comma dell'art. 122 della Costituzione prevede che il Consiglio regionale elegga tra i suoi componenti un Presidente ed un ufficio di presidenza e che il successivo quarto comma stabilisce che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il medesimo principio è altresì contenuto nell'art. 6 dello Statuto della Regione siciliana.

Avuto riguardo all'Ufficio di presidenza, va considerato che si tratta di una formazione ridotta dello stesso Consiglio regionale con funzioni di supporto della funzione legislativa attribuita al Consiglio dall'art. 121, secondo comma, della Costituzione e, in relazione alle caratteristiche di tale struttura, su di essa *“si proietta la garanzia costituzionale di autonomia della stessa attività legislativa della Regione”* (C.Cost. sent. n. 43/2019).

A mente dell'art. 4 dello Statuto della Regione siciliana, *“L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le*

*disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale".*

Il regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana (approvato nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno 1949, per come successivamente modificato) dedica il Capo II (articoli da 7 a 12 *bis*) alle attribuzioni dell'Ufficio di presidenza che assume la denominazione di Consiglio di presidenza allorquando si riunisce per deliberare su affari di propria competenza.

Il predetto regolamento distingue, all'interno della predetta struttura, i ruoli del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Deputati questori e dei Segretari. In particolare, il Presidente rappresenta l'Assemblea e, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari (art. 7). Ai Questori il regolamento attribuisce compiti inerenti al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi dell'Assemblea; essi inoltre provvedono, secondo le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità, alla gestione dei fondi dell'Assemblea e predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese dell'ARS (art. 8).

I Segretari espletano funzioni di verbalizzazione e curano tutte le formalità connesse alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di presidenza oltre a coadiuvare, in generale, il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea (art. 10).

Infine, i Vicepresidenti, eletti in numero di due (art. 4), sostituiscono il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, secondo l'ordine di anzianità, nel senso che il Vicepresidente vicario sarà colui che,

nella procedura di elezione, abbia riportato un maggior numero di voti.

Costoro sono destinatari di ulteriori attribuzioni, infatti il regolamento prevede, all'art. 12 bis, la loro partecipazione alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, convocata dal Presidente dell'ARS; tale funzione si colloca chiaramente nell'ambito della più generale funzione di coordinamento e di direzione dei lavori parlamentari spettante al Presidente dell'Assemblea che, in questo caso, si avvale della collaborazione dei Vicepresidenti.

Va opportunamente ricordato che il menzionato art. 12 *bis* si trova, nel corpo del regolamento interno dell'ARS, nella parte dedicata all'Ufficio di presidenza che, per l'appunto, svolge funzioni di supporto della funzione legislativa e ciò in conformità alla previsione del terzo comma dell'art. 122 della Costituzione.

Il più volte citato regolamento, ancora, contiene, in altre parti, norme ulteriori sulle attribuzioni dei Vicepresidenti, i quali devono essere sentiti dal Presidente per la determinazione dei seggi spettanti a ciascun gruppo nelle singole commissioni legislative permanenti (art. 62 *bis*, comma 2), per la predisposizione del programma dei lavori dell'Assemblea (art. 98 *quater*, comma 1) e per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute (art. 99, comma 3); essi possono essere delegati a presiedere la Commissione per la verifica dei poteri (art. 40).

Per quanto concerne la specifica imputazione formulata dalla Procura attrice, va evidenziato che la contestazione mossa ai convenuti

riguarda gli incarichi di consulenza attribuiti a soggetti esterni nella qualità di componenti del Consiglio di presidenza dell'ARS, sotto tale profilo, vanno dunque scrutinati gli atti normativi interni richiamati nei singoli atti di conferimento in quanto disciplinanti la materia in esame.

Orbene, nel testo standardizzato impiegato per il conferimento degli incarichi contestati si fa riferimento al Decreto del Presidente dell'Assemblea n. 114 del 17 novembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Il suddetto decreto, adottato dal Presidente dell'Assemblea in recepimento della deliberazione del Consiglio di presidenza n. 9 del 7 novembre 2006, stabilisce, all'art. 1, che *“Con decorrenza dalla XIV legislatura, il Presidente, i Vicepresidenti e i Deputati Questori possono avvalersi di consulenti su materie di carattere istituzionale, politico-scientifico o su temi di attualità”*.

Il suddetto D.P.A. non indica un numero massimo di consulenti ma istituisce un tetto di spesa, pari ad euro 39.438,50, costituente la dotazione annua per i Vicepresidenti e i Deputati questori; per il Presidente invece il limite di spesa è pari al triplo del predetto stanziamento.

Il D.P.A. n. 114/2006 ha sostituito il precedente decreto presidenziale n. 81 del 23 ottobre 2006 (con cui era stata attribuita la facoltà ai soggetti già citati di avvalersi di consulenti esterni) ed ha apportato modifiche all'art. 20 *bis*, comma 1, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea.

La Procura regionale ha più volte fatto riferimento a tale regolamento, ed in particolare alla formulazione del previgente art. 20 *bis*, poi

trasfuso nel testo dell'art. 45, affermandone l'avvenuta violazione da parte dei convenuti conferenti.

L'atto normativo in parola, adottato con D.P.A. n. 220 del 22 luglio 2009 (in esecuzione della delibera del Consiglio di Presidenza n. 14 del 14 luglio 2009), entrato in vigore dal 1° gennaio 2010 e successivamente modificato con il D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013, contiene, all'art. 45, la regolamentazione dei contratti consulenza relativamente ai quali stabilisce quanto segue: *"1. Ove si ravvisi l'esigenza di ricorrere a consulenze esterne in relazione ad attività o lavori di particolare rilevanza e complessità, il Presidente dell'Assemblea può designare consulenti scelti fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza.*

*2. Nel provvedimento di nomina sono indicati la natura e l'oggetto della prestazione, i termini della sua esecuzione nonché il corrispettivo per la stessa.*

*3. L'incarico non può avere una durata superiore a tre anni e può essere rinnovato. In casi particolari il Consiglio di Presidenza può autorizzare incarichi la cui durata sia di oltre tre anni, ma sempre entro i limiti della Legislatura".*

Invero, dal tenore letterale della disposizione appena riportata si trae immediatamente che le consulenze ivi disciplinate riguardino le funzioni di natura amministrativa esercitate dal Presidente dell'Assemblea, stante la dichiarata attinenza alle attività e ai lavori di particolare complessità e l'inserimento della norma nel Capo terzo, dedicato appunto alla *"Disciplina dei lavori, dei servizi e delle*

forniture”.

L’ambito di applicazione dunque del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Assemblea è circoscritto alla gestione finanziaria, contabile ed amministrativa dell’Assemblea regionale siciliana, e non può pertanto essere esteso alle diverse funzioni, di natura parlamentare, esercitate dai componenti del Consiglio di presidenza.

Sebbene anch’esso (come il D.P.A. n. 114/2006) disciplini il conferimento degli incarichi di consulenza, totalmente diverso è tuttavia il campo della sua operatività, il cui perimetro è rappresentato dai compiti di amministrazione attiva dell’Assemblea, intesa come apparato burocratico del quale è necessario assicurare il regolare funzionamento e la cui responsabilità è affidata al Presidente dell’ARS, quale vertice, anche di natura amministrativa, dell’Assemblea regionale.

Alla luce dunque delle esposte considerazioni, il Collegio reputa che l’illustrata previsione normativa non possa riguardare gli incarichi oggetto del presente giudizio di responsabilità, unicamente disciplinati dal già commentato D.P.A. n. 114/2006.

Per completare la disamina della regolamentazione interna, va precisato che il procedimento di spesa trova la sua disciplina nel D.P.A. n. 165/2011 che, nel richiamare il D.P.A. n. 114/2006, prevede che, nell’ambito del *plafond* previsto, il conferente l’incarico ne dia comunicazione al Segretario Generale dell’ARS. Questi è tenuto a sottoporre la comunicazione al Presidente dell’Assemblea che, verificata la regolarità e la conformità della tipologia di incarico

(nonché l'esistenza di somme disponibili sul *plafond* residuo), provvede ad autorizzare la spesa demandando agli Uffici gli adempimenti consequenziali e l'emissione del mandato di pagamento in favore del consulente a seguito dell'attestazione, resa dal componente del Consiglio di presidenza che ha usufruito delle consulenze, della durata dell'incarico, della congruità del compenso e della regolare avvenuta prestazione.

**2.4.** Così individuata la cornice normativa dell'attività svolta dai due Vicepresidenti chiamati in giudizio, è necessario adesso proseguire con l'esame degli arresti della Corte costituzionale in materia di guarentigie dei consiglieri regionali.

Il giudice delle leggi ha annoverato, tra le funzioni dell'Ufficio di Presidenza dei Consigli regionali, gli atti di "*autorganizzazione*", direttamente incidenti sull'attività legislativa del Consiglio regionale in quanto destinati al supporto della predetta funzione. Ad essi è stato riconosciuto un carattere di essenzialità poiché, in loro mancanza, l'attività del Consiglio o del suo Ufficio di Presidenza sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa; in ragione di ciò essi sono assistiti dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 122, IV comma. Distinti da questi sono invece gli atti amministrativi, estranei o non strettamente coessenziali allo svolgimento dell'attività propria del Consiglio, che si collocano all'esterno dell'area di autonomia costituzionalmente garantita.

Sulla nozione di atti di autorganizzazione, la giurisprudenza costituzionale ha inizialmente fatto propria una definizione alquanto

estesa (cfr. sentenza n. 81/1975), sulla base di un criterio meramente formale di imputazione dell'atto al Consiglio regionale, facendone discendere così l'immunità per i consiglieri regionali a prescindere dal contenuto delle delibere consiliari. Detta pronuncia ha chiarito che l'insindacabilità prevista dall'art. 122, c. 4, della Costituzione concerne le funzioni attribuite al Consiglio regionale che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita; dette funzioni non riguardano le funzioni di amministrazione attiva ma quelle legislative, nelle quali tuttavia esse non si esauriscono, comprendendo anche le potestà di indirizzo politico nonché di controllo e di autorganizzazione.

Questa nozione ampia di immunità consiliare è stata poi ridimensionata dalla sentenza n. 69/1985 ove si è precisato che *“Il criterio di delimitazione dell'immunità consiliare non sta nella forma amministrativa degli atti (in ciò resta valida la motivazione della sentenza n 81/75) bensì nella fonte attributiva delle funzioni stesse. Sono coperte dall'immunità le funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato. Non sono, per contro, coperte dall'immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da atti della Regione”*.

Con la sentenza n. 289/1997, il giudice costituzionale ha distinto l'attività di autorganizzazione dalle altre funzioni di amministrazione

attiva del Consiglio regionale puntualizzando che il nucleo caratterizzante delle attribuzioni dei Consigli regionali (art. 121, c.2.Cost.) comprende non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, se assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato. In particolare, l'autorganizzazione viene definita come attività consiliare finalizzata al reperimento di uomini e mezzi necessari per l'esercizio delle proprie attribuzioni; relativamente a tale funzione, con la sentenza n. 392 del 1999, il giudice costituzionale ha tuttavia precisato che non può trattarsi di una immunità assoluta in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all'autonomia ed alle esigenze ad essa sottese.

Con la sentenza n. 337/2009, la Corte ha confermato la distinzione tra attività di autorganizzazione e funzioni amministrative e, nel riaffermare l'immunità consiliare con riguardo agli atti di autorganizzazione del Consiglio, ha specificato che non sono, per contro, coperte dall'immunità eventuali altre funzioni amministrative, attribuite al Consiglio dalla normativa regionale; nessuna fonte regionale potrebbe infatti introdurre *"nuove cause di esenzione della responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale , ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost."*

Infine, di recente, il giudice costituzionale, con la sentenza n. 43/2019, nel richiamare il proprio precedente orientamento, ha

affermato l'insindacabilità della nomina del Capo di Gabinetto del Consiglio regionale, ad opera dell'Ufficio di presidenza; la nomina rientrerebbe infatti tra gli atti di autorganizzazione in quanto attività strettamente collegata all'organizzazione del Consiglio con carattere di essenzialità e diretta incidenza sull'attività legislativa del Consiglio regionale stesso.

**2.5.** Quanto all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione, appare opportuno riportare il principio enunciato nella recente ordinanza n. 11502 del 30.4.2019 con la quale le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un consigliere regionale per aver conferito un incarico di collaborazione a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento. Il giudice della giurisdizione ha affermato che: *<<La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell'attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie; ne consegue che l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate*

*alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire "intuitu personae" senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite.>>.*

In una vicenda relativa all'inquadramento di un dipendente del Consiglio regionale ad opera dei Consiglieri facenti parte dell'Ufficio di presidenza, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che: *"Non sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità amministrativo - contabile di consiglieri regionali componenti dell'Ufficio di Presidenza che abbiano adottato delibere illegittime in ordine al reinquadramento di un dipendente, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale non svincolato da una valutazione di ragionevolezza da esercitarsi sulla base di criteri di economicità ed efficacia (art. 1 della l. n. 241 del 1990), che, costituendo specificazione del più generale principio stabilito dall'art. 97 Cost., assumono diretta rilevanza sul piano della legittimità dell'azione amministrativa"*(sent. n. 30990/2017).

Tale orientamento costituisce il precipitato di precedenti pronunce con cui le SS.UU. avevano ravvisato che *"la riconosciuta immunità non è assoluta, ma relativa, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, all'autonomia ed alle esigenze*

*ad essa sottese. Viceversa, ove l'atto esorbiti dalle attribuzioni proprie del Consiglio, ovvero esorbiti dal potere di autorganizzazione suo proprio, non può affermarsi che vi sia immunità.” (cfr. sent. n. 200/2001).*

**2.6.** La giurisprudenza contabile, sulla scorta dei principi espressi dal giudice della giurisdizione, ha affermato la responsabilità dei consiglieri regionali per il danno procurato a seguito del pagamento dei corrispettivi in favore di soggetti estranei, ai quali era stato conferito un incarico di consulenza in materia di pianificazione territoriale, difesa e valorizzazione delle risorse ambientali, cui il Consiglio regionale medesimo avrebbe potuto provvedere con le proprie strutture (Sez. I appello sent. n. 25 del 25/01/1989).

Quanto agli atti di autorganizzazione, è stata declinata la giurisdizione con riguardo ai provvedimenti assunti nell'esercizio del potere conferito dalla legge n. 853/1973 (in materia di autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) qualora tali atti possano ritenersi concretamente espressione di una potestà autorganizzativa e non di diverse finalità (cfr. Sezione III app., n. 40/2001, in materia di spese per servizi consiliari, e Sezione I app., n. 79/1999, relativa agli atti degli organi assembleari regionali che determinano il trattamento economico del personale). Analogamente, si è ritenuto che fossero sottratti alla giurisdizione gli atti amministrativi attuativi di regolamenti interni con cui l'Assemblea regionale Siciliana disciplinava autonomamente lo stato giuridico ed economico del proprio personale (Sezione I app., n. 186/1999 e

Sezione app. Sicilia, n. 103/2000).

All'opposto, è stata affermata la giurisdizione nei confronti degli atti ritenuti esorbitanti rispetto alle attribuzioni proprie del Consiglio; nella fattispecie, si trattava dell'approvazione, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, di una convenzione con un istituto bancario per il concorso nel pagamento degli interessi relativi ai mutui contratti da deputati e dipendenti dell'Assemblea per l'acquisto della prima casa (Sezione I app., n. 77/1999). In questo caso, la giurisdizione della Corte dei conti è stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 14.5.2001, n. 200.

Infine, con riguardo al danno derivante dall'affidamento, da parte dell'Ufficio di presidenza, di un incarico di consulenza, avente ad oggetto l'elaborazione di un progetto di riorganizzazione del Consiglio regionale, è stata affermata la giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di decisione non rientrante nel novero degli atti di autorganizzazione del Consiglio bensì tra quelli aventi natura puramente amministrativa ai quali deve ordinariamente attendere l'organo assembleare interessato; secondo tale prospettiva, è stata dunque affermata la sussistenza del danno erariale per l'avvenuto conferimento a soggetti terzi della cennata consulenza a titolo oneroso (Sezione I App. n. 190/2013).

**2.7.** Fatte queste doverose premesse di ordine generale, la fattispecie in esame va ora scrutinata alla luce delle coordinate ermeneutiche in precedenza esposte.

In primo luogo, occorre precisare che i convenuti hanno agito come

componenti dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana e nell'esercizio delle funzioni di Vicepresidente.

Come è stato illustrato al par. 2.3., la possibilità da parte dei membri del citato organismo (ad eccezione dei deputati Segretari) di attivare consulenze *“su materie di carattere istituzionale, politico-scientifico o su temi di attualità”* è disciplinata dal D.P.A. n. 114 del 17 novembre 2006.

Dagli atti di conferimento degli incarichi contestati emerge il richiamo a tale normativa interna e dunque si può intanto affermare, da un lato, che i convenuti abbiano esercitato le prerogative ivi previste per i componenti dell'Ufficio di presidenza e, dall'altro, che essi non abbiano sostituito il Presidente dell'ARS (ex art. 4 del regolamento interno dell'Assemblea) nell'esercizio di funzioni di natura amministrativa che competono al solo Presidente, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di amministrazione e di contabilità già esaminato al par. 2.3.

Come già esposto in precedenza, gli incarichi oggetto di censura da parte della Procura erariale, per effetto della speciale disciplina per essi prevista, non si configurano come atti aventi natura amministrativa; essi infatti sono funzionali all'esercizio delle attribuzioni dei componenti dell'Ufficio di presidenza dell'ARS avendo la finalità di supportare le funzioni parlamentari loro intestate dalla Costituzione e dallo Statuto regionale.

Affermata la riconducibilità degli atti in questione alla funzione di autorganizzazione, va tuttavia chiarito che non è possibile invocarne,

in astratto, l'insindacabilità in quanto, a tal fine, è altresì necessario che venga soddisfatta la duplice condizione del rispetto del principio di ragionevolezza e della effettiva attinenza dell'incarico all'autonomia funzionale dell'organo conferente. I richiamati criteri fungono cioè da limiti all'esercizio della funzione, oltrepassati i quali non operano le guarentigie costituzionalmente apprestate per i consiglieri parlamentari. In altri termini, la giurisdizione della Corte dei conti si afferma o si declina in relazione al contenuto delle consulenze affidate mediante una verifica, da svolgersi secondo un criterio di massima e senza esercitare alcun sindacato sulla discrezionalità della scelta compiuta dal parlamentare, dell'eventuale superamento della soglia di ragionevolezza, posta a presidio dello svolgimento della funzione di autorganizzazione, e della non inerenza dell'incarico all'attività del Vicepresidente.

**2.8.** Sulla scorta degli illustrati principi, vanno a questo punto singolarmente scrutinate le posizioni dei due convenuti.

Per quanto concerne il Vicepresidente Pogliese, dal tenore letterale degli atti di conferimento si trae che tutti gli incarichi attribuiti vertono, in generale, *“su materie di carattere istituzionale”*, per come espressamente consentito dal più volte menzionato DPA n. 114/2006.

Quanto alle singole consulenze censurate dalla Procura attrice, va considerato quanto segue.

Per l'anno 2013, è stato affidato un incarico all'Avv. S.S. e uno al dott. S.S.S. riconoscendo loro un compenso, rispettivamente, pari ad euro 5.935,63 e ad euro 3.255,00.

Nel 2014, è stato invece nominato un unico consulente, l'Avv. S. A. D., per il quale è stato previsto un corrispettivo di euro 7.612,80.

Avuto riguardo al profilo professionale dei tre soggetti incaricati, si osserva che i consulenti S. e D. sono avvocati del Foro di Catania e che il dott. S. S. era, al momento del conferimento dell'incarico, un laureato in giurisprudenza che svolgeva la pratica forense (cfr. dichiarazioni rese dal Pogliese in sede di audizione).

Onde valutare la sussistenza dei requisiti ragionevolezza e inerenza, data la genericità dei provvedimenti di nomina, è necessario esaminare l'operato dei consulenti attraverso le relazioni da costoro elaborate a fine incarico o mediante i pareri eventualmente resi a fronte di singole richieste del parlamentare.

A tal riguardo, va evidenziato che il convenuto Pogliese, sentito dal pubblico ministero in sede preprocessuale si è così espresso: "*i consulenti nominati provvedevano a fornire consulenze e pareri legali relativi alle funzioni specifiche del Vicepresidente dell'ARS in maniera prevalentemente orale*" (cfr. audizione del 6.9.2018). In relazione alla richiesta del pubblico ministero, finalizzata a conoscere se vi fossero pareri resi in forma scritta, il deducente chiedeva un termine per eseguire una ricerca e, entro la scadenza assegnata, provvedeva alla produzione dei documenti reperiti.

Si trattava, in particolare, di tre riepiloghi (uno per ciascun consulente) redatti su carta intestata "*Segreteria politica on. Salvo Pogliese*", privi di data e sottoscritti da un certo "*D. L.*" (presumibilmente un collaboratore dell'on. Pogliese), contenenti

l'elenco delle materie oggetto dei pareri asseritamente resi in forma orale dai professionisti incaricati; nell'indice degli allegati depositati presso la Procura regionale, tali rapporti venivano infatti qualificati come "*Relazioni della Segreteria del dott. Pogliese in merito all'attività di consulenza orale*" richiesta ai tre predetti consulenti.

Veniva altresì riversata in atti la seguente documentazione: a) copie di diversi disegni di legge dichiaratamente attinenti alle contestate consulenze; b) una relazione riassuntiva dell'attività espletata dall'Avv. D. (indirizzata al Vicepresidente presso l'ARS e recante la data del 31.7.2014) in cui il consulente attesta che, nei tre mesi in cui aveva svolto il proprio incarico, aveva sia curato una "*quotidiana e costante attività di consulenza legale*" a supporto dell'attività parlamentare del concedente sia eseguito degli studi su particolari aree tematiche oggetto di determinati disegni di legge; c) un parere dell'Avv. S., reso al Gruppo ARS "*Forza Italia-PDL*", concernente le "*norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*".

A seguito della chiamata in giudizio, il convenuto produceva la medesima documentazione unitamente alla memoria di costituzione.

Ciò premesso, il Collegio deve affermare che l'onere probatorio posto a carico del convenuto non è stato correttamente assolto in quanto il Pogliese, nel confutare la pretesa di parte attrice, non ha fornito quegli elementi informativi necessari a qualificare la contestata nomina dei consulenti come attività di autorganizzazione, tranne in un caso, come si specificherà meglio nel prosieguo della trattazione.

In primo luogo, va precisato che le relazioni (*rectius*, riepiloghi)

provenienti dalla Segreteria politica del convenuto non possono in alcun modo sostituire gli elaborati consulenziali di fine incarico resi all'organo conferente. Tali elenchi infatti, oltre ad essere del tutto carenti dal punto di vista formale, non sono valorizzabili ai fini difensivi poiché la dimensione strettamente politica di appartenente ad un partito non è in alcun modo sovrapponibile, quanto alle funzioni, a quella di Vicepresidente dell'assemblea.

In secondo luogo, si rileva che per lo S. non è stato fornito alcun ulteriore elemento a supporto dell'attività dichiaratamente resa mentre del contributo dell'Avv. S. non si è manifestamente avvalso il convenuto, nella qualità di Vicepresidente dell'ARS, bensì il gruppo assembleare del quale egli faceva parte, risultante in indirizzo ed al quale il professionista incaricato così si rivolge testualmente: *"Rispondo alla Vostra richiesta di parere..."*.

Neppure appaiono utilizzabili i numerosi testi di disegni di legge dimessi agli atti dal Pogliese in quanto, in mancanza degli elaborati consulenziali, non può affermarsi con certezza la loro connessione con la prestazione resa dai soggetti incaricati.

Per quanto riguarda, invece, l'attività espletata dall'Avv. D., si ritiene che la relazione da costui sottoscritta e indirizzata al Vicepresidente conferente, riepilogativa degli studi compiuti con riferimento analitico alle proposte legislative oggetto di approfondimento, offra sufficienti elementi conoscitivi per potere affermare la sua riconducibilità agli atti di autorganizzazione e ciò sotto un duplice profilo, riguardante tanto l'adeguata qualificazione professionale del soggetto incaricato quanto

l'attinenza del suo operato alle funzioni istituzionali del Vicepresidente dell'Assemblea regionale. Sul punto, la circostanza evidenziata dal pubblico ministero, riguardante l'inesistenza del protocollo di ingresso dell'ARS, non appare dirimente posto che, in base alla disciplina interna all'epoca vigente, non era richiesta alcuna relazione da parte del consulente; in questi termini, appare aderente alla richiamata normativa una mera comunicazione inviata al deputato committente come presupposto per l'attestazione di avvenuto svolgimento "di servizio di consulenza ai sensi del DPA n. 114/2006" (cfr. attestazioni agli atti), ai fini della liquidazione del compenso già in precedenza definito.

In conclusione, per l'incarico conferito all'Avv. D., appaiono dunque rispettati i requisiti della ragionevolezza e della connessione alle funzioni parlamentari con conseguente applicazione delle guarentigie apprestate dalla Costituzione per i componenti degli organi parlamentari regionali. In conformità a tali conclusioni, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in rapporto alla predetta consulenza.

Di converso, per gli altri due professionisti, in mancanza di elementi informativi sufficienti per verificare il soddisfacimento delle suddette condizioni, va affermata l'inosservanza dei criteri che presidono al regolare esercizio della funzione di autorganizzazione con il conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte dei conti.

**2.9** Relativamente alla posizione del Venturino, al quale è stato

addebitato l'illecito conferimento, dal 2015 al 2017, di tre incarichi di consulenza al Prof. S. C., docente di diritto costituzionale presso l'Università Kore di Enna, si appalesa parimenti necessario procedere all'esame, secondo un criterio di massima, della documentazione probatoria da costui depositata al fascicolo di causa. A tal proposito, si rileva che al momento della costituzione in giudizio egli si è riportato "*a quanto già versato in atti dalla Procura*" intendendo quindi riferirsi tanto ai documenti acquisiti dall'inquirente tramite il Segretario generale dell'ARS (atti di nomina e di spesa) quanto a quelli già prodotti dallo stesso convenuto in fase preprocessuale.

Come è stato già precisato al precedente par. 2.8, in considerazione della estrema genericità dei provvedimenti di nomina, è necessario che il convenuto, nell'opporsi alla pretesa di parte attrice, assolva compiutamente l'onere probatorio posto a suo carico dimettendo agli atti la documentazione necessaria (relazioni consulenziali di fine incarico, pareri, ecc.) affinché il giudice possa valutare il corretto esercizio della funzione di autorganizzazione e ciò in vista del pronunciamento sull'invocato difetto di giurisdizione.

Orbene, il Venturino, contestualmente al deposito presso la Procura regionale delle deduzioni (il 26.7.2018), ha riversato il *curriculum vitae* del Prof. C. estratto dal sito internet dell'ARS e tre sintetiche relazioni rese dal medesimo consulente per ciascun anno di svolgimento dell'incarico. A tal riguardo, precisava che il Prof. C. aveva partecipato ad una iniziativa di carattere istituzionale svoltasi il 24 febbraio 2016 a Piazza Armerina sul "*referendum per il sì*" e ad un

convegno tenutosi il 20 aprile 2017 presso l'ARS sul "*Ddl sulla dieta mediterranea*".

Il Venturino, inoltre, sentito in sede di audizione il 5 settembre 2018, ha riferito che la collaborazione del Prof. C. si era configurata come un'attività di assistenza giuridica "*da lui costantemente svolta a sostegno delle decisioni che andavano assunte*".

Anche in questo caso, in ordine alla richiesta del pubblico ministero, volta ad acquisire le relazioni di consulenza eventualmente inviate all'ARS, il deducente chiedeva un termine per eseguire una ricerca e, entro la scadenza assegnata, provvedeva a depositare i documenti reperiti, consistenti in: notizie pubblicate sul *web* relative ad un *workshop* organizzato a Piazza Armerina, il 25 gennaio 2014, dall'on. Venturino con la partecipazione del Prof. C. e alcuni testi dattiloscritti, senza intestazione e privi di firma, relativi ad un intervento sul disegno di legge sui liberi Consorzi, ai punti chiave del "*Venturellum*" ed all'intervento svolto in occasione del predetto *workshop* di Piazza Armerina del 25 gennaio 2014.

Ciò premesso, occorre preliminarmente rilevare che la documentazione sulle iniziative risalenti al 2014 non può ricevere alcuna considerazione perché estranea al periodo in contestazione, mentre gli ulteriori atti appaiono idonei, sotto il profilo probatorio, a fondare la tesi difensiva del Venturino.

In primo luogo, il soggetto incaricato vanta una più che adeguata qualificazione professionale, per come è dato evincere dal *curriculum vitae* in atti, sottoscritto nella prima pagina (all.ti 4-6 deduzioni). Egli

ha inoltre fornito al Vicepresidente dell'ARS, alla fine di ogni incarico espletato, una relazione in cui esponeva le materie oggetto di particolare studio ed approfondimento.

Dall'esame dei suddetti tre elaborati si ricava agevolmente che tutti gli argomenti trattati rivestono carattere istituzionale, riferendosi prevalentemente a modifiche normative di diretto interesse dell'Assemblea regionale e, quindi, del suo Vicepresidente. In ordine all'obiezione, formulata dal pubblico ministero, che si tratti di atti non protocollati in ingresso dall'ARS, valgano le medesime considerazioni già espresse al precedente par. 2.8. per il convenuto Pogliese.

La documentazione esaminata consente pertanto di accertare l'esistenza di un obiettivo e percepibile collegamento dell'esborso sostenuto con le esigenze funzionali del Vicepresidente vicario dell'ARS e la ragionevolezza degli incarichi conferiti in rapporto alle suddette esigenze.

Per quanto precede, nel richiamare le considerazioni già svolte in precedenza sui confini della giurisdizione nei confronti dei parlamentari regionali, questo giudice conclude affermando la riconducibilità delle consulenze in questione agli atti di autorganizzazione dei componenti il Consiglio di Presidenza dell'ARS con conseguente difetto di giurisdizione nei confronti del Venturino, dovendosi applicare al caso di specie le guarentigie apprestate dall'art. 122, IV c., della Costituzione per i componenti degli organi parlamentari regionali.

**3.** A questo punto, vanno scrutinati i profili di responsabilità ascritti al

convenuto Pogliese con riferimento ai quali si ravvisa pienamente sussistente il nocumento erariale procurato all'ARS per il non corretto impiego della facoltà concessa ai deputati membri del Consiglio di presidenza di nominare propri consulenti e per avere quindi causato un esborso dal quale l'Assemblea regionale non ha tratto alcuna utilità.

Nello specifico, come si è già esposto (cfr. par. 2.8), l'incarico conferito all'Avv. S. non era riferibile alla sua funzione di Vicepresidente e di componente del Consiglio di presidenza e ciò in quanto la prestazione del professionista è stata finalizzata al supporto del Gruppo parlamentare "*Forza Italia-PDL*".

Per quanto concerne l'attività demandata allo S., invece, si riscontra una carenza di prova in ordine alla finalità istituzionale dell'incarico e dell'opera dichiaratamente prestata, non potendosi considerare valida, a tal fine, l'attestazione resa dalla Segreteria politica del Pogliese; sul punto, non avendo il convenuto dato conto del corretto impiego delle risorse pubbliche erogate, si consolida quindi la prospettazione della Procura erariale.

Avuto riguardo all'elemento psicologico della colpa grave contestato dal requirente, esso appare senz'altro sussistente avendo il Pogliese agito con palese leggerezza ed avendo realizzato una deviazione delle risorse impiegate dallo scopo per cui esse sono state previste, con conseguente inutilità della spesa sostenuta dall'ARS (cfr. Sez. Sicilia, sent. n. 44, 111 e 561/2016 e Sez. Appello Sicilia, sent. nn. 11, 34 e 116/2017). Parimenti si riscontra l'esistenza del nesso

etiologico tra la condotta ed il danno procurato all'organo assembleare, essendo stato il Pogliese l'unico soggetto agente nella fattispecie concreta in esame.

Dalle riferite considerazioni discende la condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale arrecato all'Assemblea Regionale Siciliana, in relazione alle due citate consulenze, quantificato in euro 9.190,63 (novemilacentonovanta,63), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi corrisposti dall'Assemblea Regionale Siciliana ai consulenti designati dal Pogliese a decorrere da ciascuna data di pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

Per finire, per le modalità in cui si sono svolti i fatti e per le ampie motivazioni già espresse, il Collegio reputa altresì insussistenti le condizioni per l'esercizio del richiesto potere riduttivo

**4.** Per il Venturino, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile e dell'articolo 10-bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - di interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 3 comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639 - come modificato dall'articolo 17, comma 30-quinquies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, non essendo stato pronunciato il "proscioglimento" del convenuto.

5. Quanto al Pogliese, le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione avviene come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **65994** del registro di segreteria,

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto Venturino Antonio;

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto Pogliese Salvatore Domenico Antonio relativamente all'incarico conferito all'Avv. D.;

- condanna Pogliese Salvatore Domenico Antonio al pagamento in favore dell'Assemblea Regionale Siciliana di euro 9.190,63 (novemilacentonovanta,63), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi corrisposti dall'Assemblea Regionale Siciliana ai consulenti da costui designati a decorrere da ciascuna data di pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

- nulla per le spese quanto al Venturino Antonio;

- condanna Pogliese Salvatore Domenico Antonio al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano in euro 163,67 (euro centosessantatre,67).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così provveduto in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 ottobre-

5 novembre 2019.

**L'estensore**

**Il Presidente**

**Giuseppa Cernigliaro**

**Guido Carlino**

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 aprile 2020

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele

**DECRETO**

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

**DISPONE**

che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi dei soggetti terzi menzionati nella sentenza.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppa Cernigliaro

Guido Carlino

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 17 aprile 2020

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele